

Codice A17000

D.D. 10 aprile 2019, n. 320

**Deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 23-6910 "Legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011". Disposizioni sui Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), in attuazione dell'articolo 3". Prime indicazioni operative.**

Vista la legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011" che prevede all'articolo 3 che "Per il perseguimento di obiettivi di semplificazione amministrativa dei procedimenti di interesse dei soggetti che esercitano l'attività agricola, la Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, con propria deliberazione, d'intesa con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla L.r. 34/1998:

- individua i procedimenti, anche di competenza degli enti locali e degli enti di società vigilate o partecipate della Regione, per i quali è ammessa la presentazione di istanze per il tramite dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA);
- individua gli adempimenti istruttori, riferiti ai singoli procedimenti, con cui i CAA sono tenuti ed i termini massimi di conclusione dei procedimenti, che in ogni caso non possono essere superiori a quelli previsti dall'articolo 14, comma 6 del D.Lgs. 99/2004;
- stabilisce che le amministrazioni competenti adottano il provvedimento finale entro il termine stabilito per ciascun procedimento, che decorre dal ricevimento dell'istanza già istruita da parte dei CAA e che decorso tale termine l'istanza si intende accolta;
- definisce le modalità con cui i CAA rilasciano ai soggetti che esercitano l'attività agricola la certificazione della data certa di inoltro dell'istanza alla pubblica amministrazione competente e dell'eventuale decorso dei termini di conclusione del procedimento".

Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 23-6910, adottata in attuazione del citato articolo 3 della legge regionale 10/2011, e, in particolare, alle lettere a) e b) del punto 1 e al punto 4 del dispositivo in cui sono stati approvati i requisiti richiesti ai CAA, in aggiunta a quelli previsti dal D.M. 27 marzo 2008 e la relativa attività di controllo sugli stessi effettuata dalla Regione Piemonte ed è stato individuato un primo elenco di procedimenti per i quali è ammessa la presentazione di istanze tramite i CAA, rinviando all'approvazione di uno specifico protocollo di intesa tra la Regione Piemonte – Direzione Agricoltura – e i CAA, in cui disciplinare gli aspetti organizzativi, tecnici e di controllo afferenti le attività affidate.

Ritenuto opportuno, al fine di dare piena attuazione a quanto disposto dalla DGR n. 23-6910 del 25/05/2018, fornire ai CAA, operanti sul territorio della Regione Piemonte, alcune prime indicazioni operative in ordine:

- ai requisiti tecnici, strutturali, organizzativi e amministrativi da possedere e/o implementare;
- ai livelli minimi di adeguatezza dei servizi da erogare, al fine del corretto dimensionamento delle attività, così come disposto dall'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Ritenuto, inoltre, prima di procedere all'approvazione del Protocollo di intesa e alla verifica formale di quanto previsto dall'Allegato 1 del presente provvedimento, invitare i CAA ad esprimere, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, attraverso la presentazione tramite PEC, all'indirizzo [agricoltura@cert.regione.piemonte.it](mailto:agricoltura@cert.regione.piemonte.it), di una dichiarazione di intenti di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'interesse all'attivazione delle ulteriori attività

previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 23-6910 del 25/05/2018, anche al fine di una valutazione sul conseguente impatto a livello territoriale.

Attestata l'assenza degli effetti diretti e indiretti del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 17 ottobre 2016, n. 1-4046.

Vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016:

Tutto ciò premesso,

## IL DIRETTORE

Visti gli artt. 4 e 16 del Dlgs n. 165/01;

Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;

vista la DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni" parziale revoca della DGR 8-29910 del 13.4.2000";

### *determina*

1. di approvare l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, riportante alcune prime indicazioni operative da fornire ai CAA, operanti sul territorio della Regione Piemonte in ordine:
  - ai requisiti tecnici, strutturali, organizzativi e amministrativi da possedere e/o implementare;
  - ai livelli minimi di adeguatezza dei servizi da erogare, al fine del corretto dimensionamento delle attività;
2. di invitare i CAA ad esprimere, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, l'interesse all'attivazione delle ulteriori attività previste dalla DGR n. n. 23-6910 del 25/05/2018, anche al fine di una valutazione del conseguente impatto a livello territoriale;
3. di approvare l'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, riportante la dichiarazione che i CAA devono inviare tramite PEC all'indirizzo [agricoltura@cert.regione.piemonte.it](mailto:agricoltura@cert.regione.piemonte.it), al fine di manifestare il proprio interesse.
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta movimenti contabili sul bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Il Direttore  
Valter Galante

CG

Allegato

**PRIME INDICAZIONI OPERATIVE DI ATTUAZIONE DGR. N. 23-6910 DEL 25/05/2018**

**1. PREMESSA**

I Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), sono stati istituiti per agevolare il rapporto fra agricoltori ed Enti pubblici, sono soggetti privati orientati alla semplificazione delle procedure e snellimento degli adempimenti amministrativi delle aziende agricole e alla consulenza per la gestione e lo sviluppo delle attività agricole.

Il Decreto del Ministro per le Politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008 "Riforma dei Centri di Assistenza Agricola" disciplina le attività che possono essere svolte dai CAA e i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento.

Per il perseguimento di tali obiettivi, la Giunta regionale con deliberazione 25 maggio 2018 n. 23-6910 ha individuato un primo elenco di procedimenti per i quali è consentita la presentazione di istanze per il tramite dei CAA, riconosciuti ai sensi del DM 27 marzo 2008, con indicazione, nel rispetto dei limiti posti dall'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" dei casi in cui trova applicazione l'istituto del silenzio assenso, nonché degli adempimenti istruttori a cui i CAA sono tenuti nel rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti.

La deliberazione della Giunta regionale sopra richiamata, ha, inoltre, individuato nell'allegato A i requisiti oggettivi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal DM 27 marzo 2008, che i CAA, che operano sul territorio della Regione Piemonte, devono possedere per poter svolgere le attività previste dall'art. 3 della L.r. 10/2011. Per alcuni di questi requisiti si forniscono le seguenti indicazioni operative.

**2. REQUISITI**

**2.1 Copertura responsabilità civile**

I CAA dovranno stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile per i danni diretti e indiretti provocati nell'esercizio dell'attività affidata agli utenti o alle pubbliche amministrazioni con un massimale di rischio coperto pari a Euro 2.000.000,00, aggiuntiva rispetto a quella presentata in sede di riconoscimento ai fini della stipula delle convenzioni.

**2.2 Dotazione risorse umane**

I CAA dovranno garantire a livello regionale la presenza di un esperto che assicuri e vigili sulla legittimità e correttezza giuridico formale delle procedure eseguite.

Il personale del CAA (responsabili, operatori dipendenti e collaboratori, esperto giuridico), che realizza tali attività, dovrà, inoltre, richiamare di non trovarsi in nessuna delle situazioni previste dall'articolo 8 del DM 27 marzo 2008 né in una situazione di conflitto di interesse nell'esercizio delle mansioni svolte.

Il CAA si impegna a separare i servizi svolti per conto della pubblica amministrazione da quelli resi a diretto supporto degli utenti, garantendo la separazione degli incarichi.

### 2.3 Sedi

Nella prima fase di sperimentazione dell'attività, la cui durata è fissata in 18 mesi, anche al fine della valutazione sul conseguente impatto a livello territoriale, i CAA individueranno sul territorio regionale 2/3 sedi operative in cui verranno attivati gli sportelli destinati alla presentazione delle istanze relative ai procedimenti individuati dalla DGR n. 23-6910 del 25/05/2018. Presso tali sportelli dovranno essere presenti idonei e autonomi strumenti di protocollazione delle istanze e di rilascio delle certificazioni così come previsto dall'Allegato C della DGR sopra richiamata.

### 2.4 Resoconto attività

I CAA entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello dell'attività svolta dovranno presentare alla Regione Piemonte – Direzione Agricoltura un resoconto sullo stato di svolgimento delle attività affidate e sull'attività di controllo interno, che saranno definite in modo puntuale nel Protocollo d'Intesa di cui alla DGR sopra richiamata.

Per quanto non espressamente richiamato si rinvia alle disposizioni contenute nella DGR25 maggio 2018, n. 23-6910.

**Attuazione dell'art. 3 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011"**

**Dichiarazione Manifestazione di interesse**

Alla Direzione Agricoltura

[agricoltura@cert.regione.piemonte.it](mailto:agricoltura@cert.regione.piemonte.it)

**SOCIETA' RICHIEDENTE**

PARTITA IVA ..... CODICE FISCALE .....  
RAGIONE SOCIALE .....  
SEDE SOCIALE .....  
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO .....  
TELEFONO .....  
COMUNE ..... PROV. .... C.A.P. ....

IL/LA SOTTOSCRITTO/A .....  
DATA DI NASCITA ..... COMUNE DI NASCITA ..... PROV. ....  
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO .....  
TELEFONO .....  
COMUNE ..... PROV. .... C.A.P. ....

In qualità di legale rappresentante della Società ..... già  
autorizzata ad esercitare l'attività di Centro autorizzato di Assistenza Agricola (autorizzazione n.  
..... del .....della Regione .....)

**Dichiara**

**L'interesse ad operare ai sensi della deliberazione della Giunta regionale della Regione Piemonte 25 maggio 2018, n. 23-6910, adottata in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 nei procedimenti da essa previsti.**

Luogo e data .....

Firma del richiedente  
(firmato digitalmente)